



# COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

C O P I A

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Del 13-11-2013

**Oggetto: Modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°110 del 14/09/1994 avente ad oggetto: Approvazione nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del d.lvo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/10/1994 al 12/11/1994 n° rg.1214.**

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 20:30, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>DI BONAVENTURA DIEGO</b>	<b>P</b>	<b>Cipollina Franca</b>	<b>P</b>
<b>Di Gianvittorio Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Del Papa Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>Saccomandi Sandro</b>	<b>P</b>	<b>Sposetti Nicola</b>	<b>P</b>
<b>Speziale Antonina</b>	<b>P</b>	<b>Di Marco Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>Pacifici Antonella</b>	<b>P</b>	<b>Angelini Marta</b>	<b>P</b>
<b>Corradetti Giuseppe</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO Signor D'EGIDIO RAFFAELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	Si
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Relazione l'assessore Speciale riassumendo i contenuti della proposta in atti;  
Il Consigliere Sposetti chiede chiarimenti sulla modifica riportata al punto 2) "Modifica all'art. 10  
"Tariffe per particolari condizioni d'uso"*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Consiglio Comunale di Notaresco, con Atto n. 33 nella seduta odierna avente ad oggetto:

Conferma Prelievo Tassa Smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993 n°507 Capo III con relativi atti d'impianto: Delibere di Consiglio Comunale n.110 e n. 111 del 13/10/1994 e Delibera di Consiglio Comunale n.34 del 02/06/1998, ha deliberato:

“di applicare la deroga prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, come previsto Decreto Legislativo 13 novembre 1993 n°507 Capo III”;

Che, in premessa dell'atto sopra richiamato, il cui contenuto è parte integrante e sostanziale del medesimo, così si riportava;

“ restano confermati per l'anno 2013 tutti gli atti d'impianto della originaria TARSU già individuati, nonché le disposizioni normative vigenti ed i relativi atti regolamentari approvati ed applicati sino al 2012, con le parziali modifiche all'articolo 2 ed all'articolo 10 del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale: n°110 del 14/09/1994 che, con separato atto, si sottopongono all'approvazione dell'organo consigliere”

Atteso che sul territorio del Comune di Notaresco è stato istituito il servizio di raccolta porta a porta, il quale prevede che l'utenza depositi i rifiuti, opportunamente confezionati, all'interno di sacchi e/o contenitori rigidi posizionati in prossimità dell'ingresso della propria abitazione, su area pubblica o in prossimità ad essa in modo da non costituire intralcio al pubblico transito, nei giorni, nelle fasce orarie prefissate e nelle modalità previste dall'organizzazione del servizio attraverso apposito calendario di raccolta.

Dichiarato dal Gestore del Servizio che l'attivazione della raccolta domiciliare "porta a porta" copre quasi interamente il territorio tranne che sporadiche e circoscritte località in cui i soggetti non usufruiscono del servizio di raccolta "porta a porta" ma si è serviti per mezzo di isole ecologiche, all'uopo predisposte, denominate "POKER" a distanza variabile, con un minimo di distanza dall'abitazione di metri lineari 50 ad un massimo di 2Km.

Ritento di modificare il regolamento TARSU approvato con Delibera di Consiglio Comunale: n°110 del 14/09/1994 avente ad oggetto: Approvazione nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del d.lvo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/10/1994 al 12/11/1994 n° rg.. 1214 così come di seguito:

1) *Modifica all'articolo2: "Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa":  
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

*Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti " porta a porta ", per cui il contribuente deve recarsi presso le isole ecologiche, di prossimità all'uopo denominate POKER , con distanza dall'abitazione non servita per un percorso variabile da un minimo di 50metri ad un massimo di 2 Km., la tassa è abbattuta del 70 per cento, per cui resta un carico tributario pari al 30 per cento della tariffa vigente sino a diversa modifica.*

*Le riduzioni agevolative del presente articolo saranno concesse, a domanda degli interessati, debitamente asseverata dal Gestore del Servizio a conferma del mancato servizio di raccolta porta a porta. Tale riduzione agevolativa non potrà essere concessa retroattivamente in caso di omissione di denuncia di cui all'articolo 70 del D.LGS 15/11/1993 n.507 .*

2) *Modifica all'articolo 10: "Tariffe per particolari condizioni d'uso":*

*Eliminazione della riduzione esposta all'articolo e) riservata agli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.*

*A seguito di tale eliminazione, gli immobili occupati dagli agricoltori saranno considerati abitazioni civili e come tali sottoposti al regime di tassazione ordinaria.*

Dato atto che la modifica si rende opportuna per armonizzare il prelievo al nuovo sistema di raccolta;

Visto l'art.52 del D.LGS 15.12.1997 n° 446 in cui è stabilito che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione

Richiamato l'art.151, comma1,del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267,che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno.

Visto l'art.1, comma 169 della Legge Finanziaria 2007,n.296/2006, ai sensi del quale:*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

Visto l'art. 8 del D.L. 102/ del 31/08/2013, convertito con Legge n. 124/2013 il quale al comma 1, dispone che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 sopra richiamato già *differito* al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune ***(che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente***

Acquisito il parere del revisore ai sensi e per l'effetto dell'art.3, comma 1, del D.L. 174/2012 che ha introdotto ulteriori funzioni all'organo di revisione, tra cui il rilascio del parere sulle proposte di deliberazione dei regolamenti di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 267/2000, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile per i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente prodotti dall'atto;

Con voti favorevoli, 8, astenuti 3 ( Sposetti, Di Marco, Angelini)

## DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del deliberato e sua motivazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90;
- 2) di approvare le modifiche del regolamento Comunale giusta Delibera di Consiglio Comunale: n°110 del 14/09/1994 avente ad oggetto: Approvazione nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del d.lvo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/10/1994 al 12/11/1994 n°rg.1214 nelle modalità in premessa esposte ovvero:

*a) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

*Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti " porta a porta " per cui il contribuente, deve recarsi presso le isole ecologiche, di prossimità all'uopo denominate POKER, con distanza dall'abitazione non servita per un percorso variabile da un minimo di 50metri ad un massimo di 2 Km., la tassa è abbattuta del 70 per cento, per cui resta un carico tributario pari al 30 per cento della tariffa vigente sino a diversa modifica.*

*Le riduzioni agevolative del presente articolo saranno concesse, a domanda degli interessati, debitamente asseverata dal Gestore del Servizio a conferma del mancato servizio di raccolta porta a porta. Tale riduzione agevolativa non potrà essere concessa retroattivamente in caso di omissione di denuncia di cui all'articolo 70 del D.LGS 15/11/1993 n.507.*

*b) Eliminare la lettera e) dell'articolo 10" Tariffe per particolari condizioni di uso).*

- 1) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Stante l'urgenza di adozione del bilancio nei termini di legge di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese: favorevoli 8, astenuti 3 (Sposetti, Di Marco, Angelini), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:  
SAVINI MARCELLA Area UFFICIO TRIBUTI

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'EGIDIO RAFFAELLA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. \_\_\_\_\_

Li, 22-11-2013

IL MESSO NOTIFICATORE  
F.to SCARPONE ROCCO

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.  
Li,


IL MESSO NOTIFICATORE  
F.to SCARPONE ROCCO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa  
(Annamaria De Luca)



# COMUNE DI NOTARESCO

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

8794

Prot. N. \_\_\_\_\_

il 29 SET. 1994

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 110 / Reg. \_\_\_\_\_  
 Data 14/09/1994

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI, AI SENSI DEL D. L.VO 15/11/1993 N. 507 E SUCC. MODIFICAZIONI.

L'anno millenovecentonovant quattro addi  quattordici del mese di  settembre alle ore  venti e minuti  trenta, nella sala della  d'urgenza aperta al pubblico, il Consiglio Comunale di Notaresco si è riunito in sessione  di  seconda convocazione, previa convocazione fatta a norma di Legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano rispettivamente assenti e presenti, i Sigg.:

COGNOME E NOME	PR.	AS.	COGNOME E NOME	PR.	AS.
Luigi Di Sabatino	X		Silvana Di Angelantonio		X
Natalia M.R. Candelori		X	Giuliano Di Silvestre	X	
Dino Mazzagatti	X		Dante Di Elpidio	X	
Dino Gregoratti	X		Guido Di Egidio		X
Antonio Aloisi	X		Luciano Di Giovannantonio	X	
Pina Corradi	X		Ettore Giorgio	X	
Adriano De Patre	X		Antonio Di Giulio	X	
Giacomo Di Giovannantonio	X				
Cesare Giacchetta	X				
Leo Pasquale Fedele	X				

Assiste il Segretario Comunale Dott. NICOLA CAMARRA.

Assume la presidenza il Dott. L. Di Sabatino il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dispone che si dia corso alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**COMUNE DI NOTARESCO**  
**ALBO PRETORIO**  
 PUBBLICATO IL 13/10/94  
 SCADDE IL 12/11/94  
 N. 1214



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell'ufficio tributi:

" Visto il cap III del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, come modificato con l'art. 39 della legge 22.2.1993 n. 146, con il quale è stata riformata la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Dato atto che la tassa è dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nelle zone del territorio comunale stabilite dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana;

Dato inoltre atto che soggetti passivi della tassa sono coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte, atte alla produzione di rifiuti solidi urbani interni o assimilati, nelle zone in cui il servizio è effettuato;

Visto l'art. 68 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento, e tenuto conto del disposto dell'art. 79, comma 2, che prevede che in sede di applicazione della nuova normativa le modificazioni al regolamento di applicazione della tassa siano approvate entro il 30 giugno 1994;

Considerato inoltre che dette modificazioni sono applicabili in parte immediatamente, in parte dal 1.1.1995 come specificato dal citato art. 79, e che la deliberazione di modificazione della classificazione dei locali ed aree tassabili, e delle tariffe derivanti dai nuovi criteri di commisurazione, dovrà essere adottata entro il 31.10.1995 con effetto dal 1.1.1996;

Visto lo schema di regolamento comunale allegato alla presente deliberazione, e ritenuto meritevole di approvazione;

dellibera

Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante;

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 507/1993"



# COMUNE DI NOTARESCO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64024

Cod. Fisc. 81000190674 - Part. IVA 0076219575

110

C.C. del 14/09/94

SETTORE RAGIONERIA

del. 20,30

04

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 15-11-1993 N. 507 E SUCC. MODIF.

Documentazione allegata: NUOVO REGOLAMENTO E SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Relazione introduttiva: IL PRESENTE NUOVO REGOLAMENTO DAVREBBE ESSERE VISTATO ANCHE DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO PER LA REGOLATA TECNICA

Tutto ciò premesso si propone l'adozione dell'atto deliberativo il cui schema è qui di seguito riportato:

Si allontano Di Prossimo  
Presenti 13 Consiglieri

VOTI FAV. N° 9 CONTRARI 4





**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI  
INTERNI**



# SOMMARIO

## TITOLO I

### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1	Istituzione della tassa .....	Pag. 4
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa .....	Pag. 4
Art. 3	Presupposto della tassa ed esclusioni .....	Pag. 4
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo .....	Pag. 4
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione .....	Pag. 4

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6	Parametri .....	Pag. 4
Art. 7	Locali ed aree tassabili .....	Pag. 4
Art. 8	Locali ed aree non tassabili .....	Pag. 4
Art. 9	Computo delle superfici .....	Pag. 8
Art. 10	Tariffe per particolari condizioni di uso .....	Pag. 8
Art. 11	Agevolazioni e riduzioni .....	Pag. 8
Art. 12	Classificazione dei locali ed aree .....	Pag. 8
Art. 13	Tassa giornaliera .....	Pag. 10

## TITOLO III

### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14	Denunce .....	Pag. 10
Art. 15	Accertamento e controllo .....	Pag. 10
Art. 16	Riscossione .....	Pag. 8
Art. 17	Rimborsi .....	Pag. 10
Art. 18	Sanzioni .....	Pag. 10
Art. 19	Contenzioso .....	Pag. 10

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20	Disposizioni transitorie .....	Pag. 10
Art. 21	Abrogazioni .....	Pag. 10
Art. 22	Norme di rinvio .....	Pag. 10

# TITOLO I

## ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

### Art. 1

#### Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal \_\_\_\_\_ è istituita nel Comune di NOTARESCO

tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

### Art. 2

#### Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure<sup>(1)</sup>, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 30 % della tariffa per distanze fino a \_\_\_\_\_ metri;
- in misura pari al 30 % della tariffa per distanze da \_\_\_\_\_ metri e fino a \_\_\_\_\_ metri;
- in misura pari al 30 % della tariffa per distanze da \_\_\_\_\_ metri e fino a \_\_\_\_\_ metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

(1) In misura non superiore al 40% della tariffa.

### Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, all'esclusione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione<sup>(2)</sup>:

- officine meccaniche: riduzione del 50 %;
- studi dentistici: riduzione del 50 %;
- lavanderie: riduzione del 50 %;
- tipografie artigiane: riduzione del 50 %.

**PER TUTTE LE CATEGORIE: RIDUZIONE DEL 50% PER CENTO.**

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini<sup>(3)</sup>:

- del 10 % per i condomini da 02 a 04 alloggi;
- del 5 % per i condomini da 05 a 10 alloggi;
- del 2 % per i condomini da 11 alloggi e oltre.

(2) Elencare di seguito le attività interessate e le rispettive percentuali di riduzione; quelle riportate sono a titolo esemplificativo.

(3) Determinare quote dal 2 al 10 per cento, in ragione inversa del numero dei condomini.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5**

#### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### Art. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

### Art. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

### Art. 8

#### Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

### Art. 9

#### Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

### Art. 10

#### Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- del 30 %<sup>(4)</sup> per le abitazioni con unico occupante;
- del 30 %<sup>(4)</sup> per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- del 30 %<sup>(4)</sup> per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- del 30 %<sup>(4)</sup> nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- del 30 %<sup>(5)</sup> nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

(4) La tariffa può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo.

(5) La tariffa può essere ridotta di un importo non superiore al 30%.

## Art. 11 Agevolazioni e riduzioni<sup>(6)</sup>

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30% (oppure, si applica una riduzione di tariffa del 30%)
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30% (oppure, si applica una riduzione di tariffa del 30%).

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## Art. 12 Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione<sup>(7)</sup>

### CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pesce pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

### CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

<sup>(6)</sup> A discrezione del comune.

<sup>(7)</sup> La classificazione riportata segue l'impostazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 507/1993. Ogni comune porterà gli opportuni adattamenti secondo la propria realtà, nel rispetto del criterio di omogeneità nella situazione alla produzione di rifiuti.

### CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

### CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

### CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio

### CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

## Art. 13 Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di NOTARESCO la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni<sup>(9)</sup>

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

FESTE RELIGIOSE

---

---

---

<sup>(9)</sup> A discrezione del comune, con i criteri di cui all'art. 67 del D.Lgs. 507/1993.

## TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

### Art. 14 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

### Art. 15 Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### Art. 16 Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

### **Art. 17 Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

### **Art. 18 Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 19 Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate de D'ABRUZZO  
Sezione staccata di T E R A M O

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20 Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 commi 2,4,5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 1.1.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

### **Art. 21 Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 22 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

PRESCRIZIONE DI CUI AGLI ARTT. 53 e 55 DELLA LEGGE N. 142/90

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 55 comma 5° della Legge n. 142 dell'8/6/1990.

IL RAGIONIERE

F. V. Taddei

Il Segretario Comunale, visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria esprime sull'allegata proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e conta ai sensi 2° comma art. 53, Legge 142/90, nonché di legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 53 comma 1° della Legge 142/90.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. N. Camarra

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F. Luigi Di Sabatino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F. D. MAZZAGATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. N. Camarra


Albo Prot. n. 1167 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con inizio da oggi, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della Legge 142/90.

Notaresco li, 29 SET. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. N. Camarra



È copia conforme all'originale ad uso amministrativo e si rilascia ai sensi dell'art. 53 comma 4° della Legge 142/90.

Notaresco li,

29 SET. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*